



23844-22

23844-22

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Luigi Marini -Presidente -  
Aldo Aceto  
Antonio Corbo  
Alessandro Maria Andronio  
Fabio Zunica -Relatore-

Sent. n. 538 sez. <sup>94</sup>  
CC - 16/03/2022  
R.G.N. 41338/2021

Motivazione  
semplificata

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis)  
avverso l'ordinanza del 15-07-2021 del Tribunale di Reggio Calabria;  
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;  
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa  
Valentina Manuali, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

## RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 20 luglio 2021, il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria rigettava l'appello proposto nell'interesse di (omissis) avverso l'ordinanza emessa l'11 giugno 2021 dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria, con la quale era stata disattesa la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, essendo stata applicata la misura di massimo rigore in relazione al reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato ai sensi dell'art. 416 *bis*1 cod. pen.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale calabrese, (omissis), tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui la difesa deduce la violazione degli art. 275 e 299 cod. proc. pen., osservando che il Tribunale non aveva considerato le numerose patologie del ricorrente, che risultavano incompatibili con la sua permanenza in carcere. Le patologie che affliggono l'indagato (sindrome ansiosa depressiva con comportamento auto lesivo, tono dell'umore deflesso, manifestazione di astenia generalizzata, insonnia, abulia, tendenza all'isolamento sociale) si sarebbero in particolare aggravate a seguito del lungo periodo di custodia cautelare patita nel contesto di altro procedimento penale (cd. operazione (omissis), nell'ambito della quale peraltro (omissis) è stato assolto perché il fatto non sussiste). Nel periodo di ingiusta detenzione, peraltro, il ricorrente aveva tentato per ben tre volte di togliersi la vita, per cui le sue sofferenze psichiche si erano acuite. Con tali circostanze l'ordinanza impugnata, travisando il *petitum* devoluto, non si sarebbe confrontata, mancando di fornire risposta alla richiesta principale, che era quella di considerare la gravità del quadro sanitario dell'indagato nel novero degli elementi valutabili ai fini del superamento della presunzione di pericolosità.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. Occorre premettere che il G.I.P., investito della richiesta difensiva di sostituzione della misura carceraria con gli arresti domiciliari, ha acquisito una relazione sanitaria dalla Casa Circondariale di (omissis), datata 10 giugno 2021, da cui è emerso che le condizioni di salute dell'indagato erano compatibili con l'applicazione della misura di massimo rigore, non risultando altresì inadeguato il trattamento farmacologico cui il detenuto era sottoposto in carcere. Di qui il rigetto da parte del G.I.P. della istanza difensiva, decisione questa confermata dal Tribunale del Riesame: nell'ordinanza impugnata, anche attraverso il richiamo alla predetta relazione sanitaria, è stato in particolare rimarcato che (omissis), affetto da sindrome ansiosa reattiva, nonché da una serie

di patologie generalmente diffuse e comunque di dubbia criticità (ipertensione arteriosa, ernia iatale, ragade perianale, follicolite al dorso), è monitorato all'interno dell'istituto penitenziario dove è ristretto, istituto dotato di servizio di guardia medica e infermieristica h24, con attività polispecialistica e con predisposizione di uno specifico piano terapeutico, essendo stato il ricorrente sottoposto nel corso della detenzione sia a visite psichiatriche, sia a visita dermatologica, sia a visita cardiologica, sia a esami ematochimici.

Né, ad avviso del Tribunale del Riesame, in assenza di circostanze nuove, potevano ritenersi ridimensionate le esigenze cautelari, e tanto anche in ragione della gravità dei fatti, essendo <sup>(omissis)</sup> gravemente indiziato del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato ai sensi dell'art. 416 *bis*1 cod. pen.

2. Orbene, l'impostazione seguita dai giudici cautelari appare legittima, in quanto coerente con la previsione di cui all'art. 275 comma 4-*bis* cod. proc. pen., secondo cui non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere quando l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'art. 286 *bis*, comma 2, ovvero da altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere. Al riguardo questa Corte ha precisato (Sez. 4, n. 19880 del 19/06/2020, Rv. 279250 e Sez. 6, n. 4117 del 10/01/2018, Rv. 272184) che la valutazione della gravità delle condizioni di salute del detenuto e della conseguente incompatibilità col regime carcerario deve essere effettuata sia in astratto, con riferimento ai parametri stabiliti dalla legge, sia in concreto, con riferimento alla possibilità di effettiva somministrazione nel circuito penitenziario delle terapie di cui egli necessita, dovendo la permanenza nel sistema penitenziario essere deliberata dal giudice (e non dall'Autorità amministrativa), solo previo accertamento dell'esistenza di istituti in relazione ai quali possa formularsi un giudizio di compatibilità.

Nel caso di specie, la valutazione del G.I.P., prima, e del Tribunale, poi, è stata razionalmente ancorata alle risultanze di una relazione sanitaria proveniente dall'istituto penitenziario che ospita il ricorrente, risultando le conclusioni cui sono pervenute i giudici cautelari in sintonia con gli accertamenti cristallizzati nella relazione, sia rispetto alla tipologia delle patologie riscontrate, sia in ordine alle conseguenze iniziative terapeutiche approntate all'interno del carcere.


Ne consegue che, a fronte di un apparato argomentativo non manifestamente illogico, non vi è spazio per l'accoglimento delle censure difensive, invero non adeguatamente specifiche, dovendosi unicamente precisare al riguardo che il quadro sanitario del ricorrente, per come accertato dai giudici di merito, non costituisce, di per sé, elemento sufficiente a superare, allo stato, la presunzione, giustificata dal titolo di reato, sulla sussistenza delle esigenze cautelari.

3. In conclusione, stante l'infondatezza della doglianza sollevata, il ricorso proposto nell'interesse di (omissis) deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.  
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 *ter* disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 16/03/2022

Il Consigliere estensore  
  
Fabio Zunica

Il Presidente  
  
Luigi Marini

